

Decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95
“Spending review “
Analisi delle norme in materia di società pubbliche - art. 4

Nella Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 2012, n. 189, è stata pubblicata la legge 7 agosto 2012, n. 135, di conversione del decreto-legge in materia di “*spending review*”, decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

Fra le misure di razionalizzazione della spesa pubblica adottate dal Governo, abbiamo focalizzato la nostra attenzione sulle norme in materia di società pubbliche contenute nell'**articolo 4**. Si tratta di norme che avranno effetti rilevanti nella galassia delle società pubbliche “strumentali”, sebbene in buona parte ridimensionati dalle modifiche apportate in sede di conversione parlamentare.

Si stabilisce che le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche (per "amministrazioni pubbliche" la norma specifica che si intendono quelle definite nel comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 165/2001, fra cui tutte amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni e gli enti del SSN, gli Istituti autonomi case popolari) che **nel 2011** abbiano conseguito un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell'intero fatturato devono alternativamente:

- essere liquidate entro il 31 dicembre 2013;
- oppure essere cedute a privati entro il 30 giugno 2013. In questo secondo caso è previsto che il servizio venga assegnato per cinque anni alla società privatizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2014. L'alienazione ai privati deve riguardare l'intera partecipazione pubblica e, al fine di garantire i dipendenti della società, nel bando di gara si deve considerare, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli occupazionali.

Nel caso in cui l'amministrazione interessata non proceda né alla liquidazione né alla cessione ai privati, le società in questione non potranno più ricevere nuovi affidamenti diretti di servizi e non potranno più ottenere il rinnovo degli affidamenti in corso, a partire dal 1 gennaio 2014. Conseguentemente, i servizi prima prestati dalle società strumentali dovranno essere acquisiti mediante il ricorso al mercato con l'utilizzo delle procedure concorrenziali previste dal Codice degli appalti (Decreto legislativo n. 163 del

2006), a meno che l'amministrazione non opti per produrre tali servizi nel proprio ambito.

Esclusione totale.

Sono escluse dall'ambito di applicazione di tutte le disposizioni dell'articolo in esame:

- le società Sogei e Consip;
- le società quotate e le loro controllate;
- società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio.

Esclusione del solo comma 1.

Il comma 3 dell'art. 4 elenca alcune tipologie di società che sono escluse dalla sola applicazione del comma 1: ciò vuol dire che queste società sono esentate dagli obblighi di dismissione o liquidazione poc'anzi accennati, tuttavia esse restano soggette ad altre severe norme contenute nell'art. 4, fra cui si ricorda soprattutto il limite per gli affidamenti *in house* (comma 8) e le norme in materia di *governance*, di cui al comma 5. L'esclusione del solo comma 1 riguarda:

- le società che svolgono **servizi di interesse generale, anche di rilevanza economica**;
- le società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza;
- le società finanziarie partecipate dalle regioni;
- le società che gestiscono banche dati strategiche, o che controllano gli aiuti comunitari nel settore agricolo, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

È previsto inoltre che, per evitare l'applicazione del comma 1, l'amministrazione pubblica controllante possa predisporre un'analisi, da sottoporre al parere vincolante dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che dimostri **l'inefficacia e l'inutilità del ricorso al mercato**.

Consigli di amministrazione delle società strumentali (comma 4). Le società strumentali di cui al comma 1 (individuate in base al fatturato 2011, come detto sopra) devono anche procedere, a partire dal primo rinnovo successivo al 7 luglio 2012 (data di entrata in vigore del decreto-legge), al dimagrimento dei propri organi di governo, in quanto i componenti dei consigli di amministrazione -se non si decide di nominare un amministratore unico- devono essere composti al massimo da tre membri: due di questi devono essere dipendenti dell'amministrazione partecipante o titolare dei poteri di indirizzo e vigilanza, nel caso di partecipazione diretta; nel caso di partecipazione indiretta, devono essere scelti fra i dipendenti della società controllante. Il terzo componente assume invece le funzioni di amministratore delegato.

Consigli di amministrazione delle altre società pubbliche (comma 5). Il comma 5 disciplina la composizione dell'organo di amministrazione di tutte le società totalmente

partecipate da pubbliche amministrazioni in modo diretto o indiretto (cioè da società a loro volta partecipate), diverse da quelle strumentali individuate dal comma 1. I consigli di amministrazione di queste società devono essere composti da tre o cinque membri, tenendo conto della rilevanza e della complessità delle attività svolte. Se composti da tre membri, valgono i criteri dettati dal comma 4; nel caso in cui i consigli di amministrazione siano composti da cinque membri, tre di essi devono essere dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza. In tali società le cariche di presidente e amministratore delegato sono disgiunte.

Società in house (comma 8). A decorrere dal 1° gennaio 2014 (ma con salvezza degli affidamenti in corso e comunque fino al 31 dicembre 2014) l'affidamento diretto può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in materia di gestione *in house*. L'affidamento *in house*, a decorrere dalla stessa data, può avvenire solo a favore di società a capitale interamente pubblico, a condizione che il valore economico del servizio o dei beni oggetto dell'affidamento sia complessivamente non superiore a **200.000 euro annui**.

Limitazioni nelle assunzioni per le società pubbliche e misure di contenimento della spesa per il personale. Le disposizioni che vanno dal comma 9 al comma 11 prevedono che le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni che abbiano conseguito un fatturato da prestazione dei servizi nei confronti di pubbliche amministrazioni superiore al 90% (quelle del comma 1, per intenderci) adottino, fino al 31 dicembre 2015, misure di contenimento della spesa di personale, in analogia a quanto previsto per la generalità delle pubbliche amministrazioni. La norma prevede anche l'obbligo di vigilanza, rafforzato dalla previsione della responsabilità erariale dei dirigenti, da parte delle amministrazioni di riferimento.

22 agosto 2012